

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1520)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(BOSCO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 1961

Disposizioni concernenti la pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina attualmente vigente in Italia, in materia di pesca marittima, da tempo si dimostra inadeguata alle esigenze che si presentano nella viva realtà. Ciò per un molteplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, la materia è regolata da una nutrita serie di testi legislativi, emanati, non secondo un criterio unitario, bensì secondo esigenze prospettatesi frammentariamente e saltuariamente, la cui soluzione è stata affrontata senza tener conto, a volte, di precedenti disposizioni, con le quali si è venuto spesso a determinare un netto contrasto.

In secondo luogo, la disciplina legislativa della pesca marittima è attualmente integrata da una serie di ordinanze, la cui emanazione rientra nella competenza sia delle capitanerie di porto, sia delle amministrazioni provinciali, il che provoca, a volte, mancanza di unicità di criteri.

Si aggiunga, infine, che per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica ancora il regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1882, numero 1090, non essendo stato mai emanato il regolamento al predetto testo unico.

Può facilmente immaginarsi quanto grave e difficoltosa sia l'applicazione di una siffatta congerie di disposizioni legislative e di ordinanze, e, di conseguenza, quanto impellente sia la necessità di procedere, senza ulteriore indugio, ad una completa e totale revisione della disciplina della pesca marittima in Italia, allo scopo, soprattutto, di adeguarla allo sviluppo tecnico delle costruzioni navali e al progresso dei metodi di cattura, a somiglianza di quanto è stato fatto in tutte le altre Nazioni, nei cui sistemi legislativi particolare considerazione è data alla materia.

La flotta peschereccia, da trent'anni a questa parte, ha segnato un incessante progresso, in base al quale il remo e la vela sono andati costituendo una percentuale sempre minore rispetto alla consistenza complessiva della flotta, il cui nucleo principale è oggi costituito da naviglio motorizzato di sempre maggiore potenza e tonnellaggio. Per converso, molte disposizioni attualmente in vigore sono state emanate in un periodo in

cui il nucleo della flotta peschereccia era costituito dalle imbarcazioni removeliche.

Pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale non solo tiene conto dei nuovi aspetti tecnici della materia, ma ne considera anche gli aspetti sociali da un punto di vista nuovo e più aderente alla realtà dei fatti.

La redazione del disegno è stata fatta da una speciale Commissione, della quale hanno fatto parte anche rappresentanti dei Ministeri della giustizia, del tesoro e dell'agricoltura, nonché delle categorie interessate.

2. — L'articolo 1 delimita la sfera di applicazione della legge sia sotto il profilo della estensione territoriale, sia sotto quello dell'oggetto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo, al primo comma, dispone che la legge si applica sia alle acque demaniali marittime, sia a quelle territoriali, sia al mare libero.

Tale disposizione segna la differenziazione, ai fini giuridici, della pesca marittima da quella nelle acque interne, per le quali, ancorchè pertinenti al demanio marittimo, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, stabilisce la competenza, in materia di pesca, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La legge assoggetta alle proprie disposizioni solamente la pesca marittima e, per i criteri pratici di delimitazioni tra le due zone soggette a diversi regimi, nel suo silenzio, rimanda al codice della navigazione ed alle altre leggi vigenti in materia.

A questo punto, giova osservare che sarebbe stato indubbiamente opportuno mantenere in un unico testo sia le disposizioni regolanti la pesca marittima, sia quelle relative alla pesca nelle acque interne. Peraltro, ostacoli derivanti dalla attuale organizzazione amministrativa, che attribuisce a due diversi Ministeri la competenza in materia di pesca, hanno impedito che la revisione delle leggi relative alle due specie di pesca procedesse di pari passo, di guisa che, divenuto non più dilazionabile il rinnovamento della legislazione sulla pesca marittima si è ritenuto preferibile procedere, per ora, alla revisione della sola disciplina della pesca in mare, la cui importanza ed il cui peso, nella vita economica della Nazione, sono indubbiamente

più rilevanti rispetto alla pesca in acque dolci.

L'estensione della legge al mare libero, limitatamente ai cittadini italiani, ha carattere decisamente innovativo rispetto alla legislazione in vigore ed è basata su una consuetudine che va sempre più affermandosi in campo internazionale e che è affiorata anche nelle conferenze di Ginevra sul diritto del mare del 1958 e del 1960. In particolare, tale estensione si ispira ai principi informativi della convenzione di Ginevra del 1958 su « la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer ».

E' opportuno chiarire che la norma non ha per scopo di estendere le acque territoriali, ai fini della riserva di pesca ai cittadini, oltre i limiti fissati dal codice della navigazione, ma quello più limitato di applicare al mare libero le norme per la conservazione ed il miglior rendimento delle risorse viventi del mare, con precetti validi per i cittadini italiani.

Già le legislazioni di molti Stati prevedono, ai suddetti fini, zone di mare libero soggette a norme intese a proteggere il patrimonio ittico: la « conferenza » di Ginevra ha codificato il principio in una convenzione particolare. L'Italia, per ora, non ha aderito a tale convenzione: peraltro, essa costituisce un « fatto internazionale » che non è possibile ignorare, di guisa che è necessario predisporre mezzi legislativi adeguati, per essere in grado di uniformarsi alle principali tendenze che si manifesteranno in campo internazionale.

Per quanto riguarda l'oggetto della legge, il capoverso dell'articolo 1 reca la precisa definizione dei concetti di pesca e di acquicoltura che sono necessari per rendere la legge applicabile non solo alla cattura ed all'allevamento dei pesci dei molluschi e dei crostacei, ma anche alla raccolta ed alla coltura di ogni altra risorsa vivente del mare (spugne, coralli, alghe, ecc.).

3. L'articolo 2 pone un divieto di carattere generale, inteso ad evitare un eccessivo impoverimento dell'ittiofauna, attraverso una pesca incontrollata di organismi acquatici ancora in fase di sviluppo. Il divieto colpisce anche il commercio ed il trasporto di tali organismi.

Il secondo comma dell'articolo tempera il divieto, riconoscendo al Ministro per la marina mercantile la potestà di rilasciare autorizzazioni ad esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo, limitatamente al caso in cui esso sia destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti. Dette autorizzazioni, che possono riferirsi anche al commercio ed al trasporto degli organismi in questione, devono essere rilasciate di volta in volta, in modo da permettere un efficace controllo su tale materia.

Il terzo comma, sempre al fine di evitare le conseguenze di un eccessivo sfruttamento dei banchi di pesca, stabilisce che la « pesca, il commercio ed il trasporto del pesce e degli altri organismi acquatici debbono essere esercitati con l'osservanza di modalità idonee a garantire la conservazione ed il miglior rendimento costante delle risorse viventi del mare ».

Tali modalità sono stabilite con decreto emanato dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca.

Le norme poste dall'articolo 2 danno un'idea di quella che è, in massima parte, il principio informatore della legge, che è intesa ad assicurare, a fini di una migliore, maggiore e costante produzione futura, la conservazione del patrimonio ittico. La convinzione che le risorse viventi del mare siano inesauribili è, da tempo, ormai, superata. Il fenomeno della « soprapesca », traduzione letterale e forse non troppo felice del vocabolo inglese « over-fishing », si dimostra quanto mai dannoso, perchè dà luogo ad uno sfruttamento intensivo ed incontrollato delle risorse viventi del mare, senza tener conto della loro possibilità di riproduzione. Già le legislazioni di molti Paesi contengono adeguate norme intese ad evitare il suddetto fenomeno e, come già detto, le Conferenze di Ginevra hanno dedicato alla materia particolare attenzione.

4. — L'articolo 3 vieta categoricamente lo uso di materie esplodenti e di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire od uccidere gli organismi acquatici. Il divieto, allo scopo di evitare ogni possibile evasione, cade anche sulla raccolta, il trasporto ed il commercio degli organismi che siano stati sotto-

posti all'azione delle suddette materie e sostanze.

La pesca effettuata con gli esplosivi e con i veleni è, notoriamente, una piaga che affligge soprattutto la categoria dei veri pescatori, i quali sono i primi a lamentarsi di tali sistemi abusivi, la cui azione ha effetti deleteri sul patrimonio ittico, conducendo, a volte, allo spopolamento completo di intere zone di mare.

D'altro canto, tali drastici metodi di pesca non segnano vantaggio alcuno ai fini della produzione, poichè la maggior parte del pesce colpito dagli esplosivi e dai veleni finisce, come è noto, perduto sul fondo del mare e non può essere raccolto.

Il terzo comma dell'articolo 3 demanda al regolamento il compito di consentire l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di pesca entro determinati limiti.

A tal proposito, giova osservare che non si è ritenuto opportuno colpire l'uso della corrente elettrica con un divieto altrettanto categorico come il precedente, in quanto, sotto l'osservanza di determinate condizioni, la pesca può notevolmente avvantaggiarsi, ai fini della produttività, dell'uso della corrente elettrica, senza che il patrimonio ittico ne risulti danneggiato.

Le limitazioni poste dall'articolo all'uso della corrente elettrica si riferiscono solamente alla elettricità usata come mezzo diretto di pesca, in quanto, quando essa è usata indirettamente (ad esempio, per alimentare fonti luminose per attrarre il pesce) non si ravvisa la necessità di una particolare regolamentazione, salvo per determinati aspetti che ricadono sotto l'imperio dell'articolo 2.

5. — L'articolo 4 deferisce al regolamento il compito di stabilire i limiti ed i divieti della collocazione di reti e di apparecchi fissi o mobili di pesca nelle acque di cui all'articolo 1.

La ragione della norma va ricercata nella necessità di evitare possibili intralci alla libera montata del pesce ed alla navigazione nei corsi d'acqua mediante la collocazione degli apparecchi di cui trattasi, semprechè tali corsi d'acqua rientrino nella sfera di applicazione della legge, che, come è noto, riguarda solamente la pesca di mare.

6. — L'articolo 5 pone un categorico divieto di carattere generale, che colpisce l'immissione, diretta o indiretta, di sostanze inquinanti, nelle acque di cui all'articolo 1.

L'inquinamento delle acque, mediante l'immissione di sostanze nocive per l'ittiofauna, rappresenta anch'esso una piaga altrettanto grave, se non maggiore, di quella derivante dall'uso di esplosivi e di veleni. È necessario, quindi, che la legge vieti categoricamente tale immissione che può portare al completo spopolamento di interi tratti di mare. D'altro canto, poichè determinati rami dell'industria non possono prescindere, nello svolgimento della loro attività, dalla immissione di rifiuti nelle acque di cui trattasi, il terzo comma dell'articolo prevede la possibilità che le capitanerie di porto, su parere del laboratorio di igiene e profilassi competente per territorio, autorizzino lo scarico dei rifiuti, dopo aver accertato l'assenza in essi di sostanze che, in base alla definizione data dal secondo comma dell'articolo, possono essere considerate inquinanti.

Tale definizione prevede sia le sostanze che non entrano a far parte della normale composizione delle acque naturali, sia quelle che, pur facendo parte di detta composizione, possono, in forti concentrazioni o ad eccessive temperature, dimostrarsi dannose *direttamente* alla fauna ittica. La definizione comprende, inoltre, quelle sostanze, anch'esse estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, le quali, pur non nuocendo *direttamente* all'ittiofauna, agiscono sull'ambiente, alterandolo, in maniera da impedire o, comunque, ostacolare la vita degli organismi acquatici.

La definizione costituisce un passo decisamente innovativo rispetto alla legislazione in vigore, la quale non reca alcun concetto di sostanza inquinante. Si ritiene che con l'articolo in esame molte questioni sorte per il passato potranno essere evitate.

7. — L'articolo 6 riconosce al Ministro per la marina mercantile la potestà di rilasciare dispense dall'osservanza di specifiche norme di legge e regolamentari, concernenti la disciplina della pesca: ciò, esclusivamente per scopi scientifici e sperimentali.

La *ratio legis* è evidente: consiste nella necessità di agevolare lo svolgimento delle ricerche scientifiche. Dato il carattere eccezionale e limitato di tali ricerche, il pericolo di recare nocimento all'ittiofauna è indubbiamente non grave e, comunque, è compensato dal raggiungimento degli scopi particolari che le ricerche stesse si prefiggono.

Inoltre, il fatto che le dispense di cui trattasi debbano essere rilasciate di volta in volta permette di stabilire le precauzioni da adottare nel caso concreto e i limiti delle dispense stesse.

Nessuna dispensa è tuttavia necessaria per il laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dato il carattere istituzionale e permanente dell'organismo.

Invece la potestà di deroga disposta dal terzo comma, è determinata da un'esigenza di carattere completamente diverso. L'attribuzione al Ministro della marina mercantile della potestà di accordare deroghe a norme di leggi e regolamentari deriva dalla constatazione che in determinati periodi o in determinate località, l'applicazione della normativa di carattere generale può influire negativamente sulla produzione ittica.

L'esigenza di fatto che ha suggerito la disposizione riposa sul carattere particolarissimo del fenomeno economico della pesca. Tale fenomeno ha natura essenzialmente dinamica: quindi, può facilmente avvenire che una determinata norma si trovi superata nel tempo dal progresso della tecnica o da nuovi orientamenti delle scienze biologiche. Inoltre, date le peculiari caratteristiche differenziali dei mestieri esercitati nei vari e numerosissimi centri di pesca sparpagliati lungo l'esteso litorale italiano, può avvenire che la regola generale si dimostri non rispondente alla situazione di una o più determinate località.

Di qui l'esigenza di poter derogare alla norma posta dalla legge o dal regolamento con un semplice provvedimento ministeriale, nei casi in cui l'inadeguatezza della norma sia solo temporanea o non generale e, quindi, non tale da giustificarne la definitiva abrogazione o modifica.

8. — L'articolo 7 assicura allo scopritore di un banco di corallo il diritto di sfruttarlo, ad esclusione di ogni altro, almeno per tutta

la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta. Ciò, allo scopo di riconoscere a colui che per primo ha rinvenuto un nuovo banco di corallo un diritto preferenziale, sia pure limitato nel tempo, in considerazione dell'attività svolta per raggiungere la scoperta e per incoraggiare l'attività stessa.

Al fine di evitare contestazioni, il diritto sorge solo se lo scopritore del banco di corallo denunci la scoperta con le modalità che saranno indicate dal regolamento.

9. — Gli articoli 8-18 stabiliscono quali sono gli organi pubblici preposti direttamente od indirettamente alla pesca e ne determinano le attribuzioni.

In primo luogo, quali organi *attivi* dell'amministrazione pubblica, l'articolo 8 prevede il Ministero della marina mercantile e le autorità marittime locali, in virtù dei loro compiti istituzionali. In secondo luogo, l'articolo prevede le amministrazioni provinciali, in conformità della recente legislazione sul decentramento amministrativo.

A tali organi attivi sono affidate la disciplina della pesca e la vigilanza su di essa. Si è preferito usare il termine « disciplina » piuttosto che « polizia », « amministrazione » o altri più o meno equivalenti, in quanto si è ritenuto tale termine di portata più generale e più rispondente a definire quel complesso di poteri affidati dalla legge e dal regolamento agli organi di cui trattasi.

Gli articoli 9, 10 e 11 stabiliscono le forme e le modalità dell'esercizio dei poteri suddetti.

Tali poteri si concretano nella vigilanza sulla pesca, nella sorveglianza sul commercio dei prodotti di essa e nell'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti. Essi sono affidati a persone già dotate o no di pubblica qualifica.

Nella elencazione di dette persone sono state tenute presenti le specifiche caratteristiche della qualifica rivestita dalle persone stesse, caratteristiche che rendono le medesime particolarmente idonee alle mansioni da svolgere in ordine alla vigilanza.

Gli incaricati, cui l'ultimo comma dell'articolo 9 riconosce, qualora già ad essi non competa, la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, possono, nell'espletamen-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to dei loro compiti, visitare in ogni momento le navi da pesca ed i luoghi di deposito e di vendita dei prodotti della pesca (art. 11).

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 stabiliscono quali sono gli organi consultivi destinati ad affiancare l'opera degli organi « attivi ». Queste norme non creano organi nuovi, ma riordinano quelli già esistenti.

Gli organi consultivi si dividono in due categorie: alla prima appartiene l'organo « centrale » (commissione centrale per la pesca marittima), istituito presso il Ministero della marina mercantile; alla seconda appartengono gli organi « periferici » (commissioni consultive locali per la pesca marittima), istituiti presso ogni capitaneria di porto.

Gli organi consultivi sono chiamati a dare il loro parere nei casi previsti dalla legge e dal regolamento nonchè su qualsiasi materia per cui i loro presidenti ritengano opportuno interpellarli.

Il parere è in alcuni casi obbligatorio, ma mai vincolante.

Gli articoli 13 e 15 prevedono, rispettivamente, la composizione della commissione consultiva centrale e quella delle commissioni consultive locali. Il criterio che ha suggerito i due articoli è univoco: esso si basa sulla necessità di assicurare, nel seno di entrambe le commissioni, la presenza dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti, delle organizzazioni comunque interessate alla pesca e delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè un adeguato numero di cultori di discipline scientifiche applicate alla pesca.

Inoltre i presidenti della commissione centrale e di quelle locali possono, ove ne ravvisino l'opportunità, chiamare a partecipare ai lavori sia persone particolarmente esperte in materia di pesca, sia rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le illustrate disposizioni assicurano alle commissioni consultive una larga base rappresentativa.

L'azione degli organi attivi e di quelli consultivi preposti alla pesca marittima è affiancata (articolo 16) da quella di istituti e laboratori scientifici e tecnologici, che, su incarico e sotto gli auspici del Ministero della marina mercantile, svolgono ricerche scien-

tifiche applicate alla pesca e tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, avvalendosi anche, per le indagini pratiche, dell'opera della squadriglia sperimentale di pesca, creata con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, dell'opera degli istituti sperimentali talassografici.

La squadriglia sperimentale di pesca, peraltro, non è attualmente in funzione. Ciononostante, dato che il provvedimento istitutivo non è mai stato abrogato, la squadriglia, una volta che la presente legge sia entrata in vigore, potrà essere ricostituita.

10. — L'articolo 17 contempla l'azione del Ministero della marina mercantile nel campo dell'addestramento professionale dei pescatori nonchè dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, di discipline applicate alla pesca.

11. — L'articolo 18, infine, affida al Ministero della marina mercantile il compito di promuovere e di attuare studi ed indagini sulla pesca, nonchè di curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca. La norma soddisfa ad un'esigenza, da tempo sentita, relativa alla necessità di fornire alle imprese di pesca ed ai pescatori un'adeguata assistenza in campo tecnico e scientifico.

12. — Gli articoli 19-23 dettano le disposizioni relative a coloro che esercitano la pesca.

La legislazione in vigore non contiene alcuna definizione, dal punto di vista della professionalità, di coloro che si dedicano alla pesca. L'articolo 20 del vigente testo unico si limita a prescrivere, per i pescatori di mestiere, l'iscrizione tra la gente di mare, ma non ne definisce la figura. Per quanto riguarda, poi, il pescatore dilettante, la disciplina in vigore non reca cenno alcuno.

La necessità di distinguere, ai fini giuridici, le due figure che, di fatto, si presentano nella pratica, discende dall'esigenza di dare a ciascuna di esse una diversa disciplina ed un diverso inquadramento amministrativo.

Il combinato disposto del primo comma dell'articolo 19 e del primo comma dell'articolo 21 pone in evidenza il criterio discrezionale, assunto dalla legge, tra pescatori di mestiere e pescatori dilettanti.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale criterio è fissato nello scopo per il quale l'attività di pesca viene svolta; se lo scopo è il lucro, il pescatore deve essere considerato di mestiere: in caso contrario, il pescatore è considerato dilettante.

Per il pescatore di mestiere, il capoverso dell'articolo 19 richiede la iscrizione nelle matricole della gente di mare, estendendo così l'obbligo di tale iscrizione anche alle persone che esercitano la pesca senza prendere imbarco a bordo di navi.

L'articolo 21, invece, non richiede il possesso di alcun speciale requisito per l'esercizio della pesca non a scopo di lucro. Ciò, allo scopo di favorire l'incremento della pesca come sport.

Resta ben inteso, peraltro, che le suddette norme non intendono minimamente interferire nella disciplina generale dettata dal codice della navigazione, e, di conseguenza, restano salve le disposizioni concernenti gli imbarchi, gli arruolamenti, ecc., qualora la pesca venga esercitata a bordo di navi.

Del pari, per i pescatori dilettanti, dovranno, eventualmente, ricevere applicazione le norme concernenti la navigazione da diporto.

L'articolo 20 reca una disposizione di dettaglio, intesa ad affermare una particolare responsabilità dell'imprenditore di pesca, il quale, all'atto dell'assunzione del pescatore di mestiere, deve accertarsi che questi sia iscritto nelle matricole della gente di mare.

L'articolo 22, vietando l'uso del fucile subacqueo o di attrezzi similari al minore di anni 15, soddisfa ad una particolare esigenza di tutela della pubblica incolumità, che si verifica nell'esercizio della pesca dilettantistica.

13. — L'articolo 23 subordina la possibilità di esercitare la pesca con navi, di qualsiasi tipo e dimensioni, al rilascio di un permesso dell'autorità marittima.

La norma si ispira al sistema seguito dal codice per l'abilitazione della nave alla navigazione. Come l'atto di nazionalità e la licenza abilitano rispettivamente le navi maggiori e quelle minori alla navigazione, così il permesso, di cui all'articolo in esame, abilita all'esercizio della pesca le navi già iscritte nelle matricole e nei registri, e, quindi, già ammesse alla navigazione.

Questo ulteriore requisito di carattere amministrativo richiesto per le navi da pesca si giustifica considerando che l'attività, in cui si concreta l'esercizio della pesca, è un plus che si aggiunge a quella che è l'attività pura e semplice intesa a far navigare il mezzo nautico. Di conseguenza, è necessario che, come quest'ultima, anche la prima sia accompagnata dagli opportuni « crismi » amministrativi, il che permetterà di evitare ogni abuso in materia: ad esempio, l'esercizio della pesca o di determinati tipi di pesca con navi non adatte o adatte solo ad altri sistemi e metodi. Oltre tutto, la norma permetterà un esatto e completo controllo, anche ai fini statistici, delle navi che esercitano la pesca.

L'articolo rinvia al regolamento l'indicazione dell'autorità marittima competente a rilasciare il permesso.

14. — Gli articoli dal 24 al 39 contengono le sanzioni penali e disciplinari per infrazioni a norme di legge e di regolamento.

In tali articoli, la misura delle sanzioni pecuniarie, opportunamente graduate secondo la gravità dei reati, è stata notevolmente elevata rispetto a quella fissata dalla legislazione in vigore, che prevede, per le ammende, un massimo di lire 8.000. Come ha dimostrato l'esperienza, la esiguità delle sanzioni in materia di pesca hanno privato le norme di ogni efficacia repressiva.

I reati, inoltre, sono stati più dettagliatamente e più esattamente rubricati, allo scopo di evitare incertezze od evasioni.

Gli articoli dal 24 al 34 comminano, per le infrazioni in ciascuno di essi specificate, « pene pecuniarie sotto forma di ammenda e pene detentive sotto forma di arresto », salvo l'articolo 29 che configura come delitto la violazione sistematica del diritto esclusivo di sfruttamento di cui all'articolo 7.

L'articolo 35, come pena accessoria, prevede la « confisca del prodotto della pesca », gli articoli 36 e 37 prevedono il « sequestro con divieto di uso e la confisca degli attrezzi da pesca e della nave » che abbiano servito a commettere le infrazioni.

Il « fermo della nave », previsto dall'articolo 38, ha carattere diverso dalle precedenti sanzioni accessorie, in quanto il prov-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vedimento che dispone il fermo non segue la condanna, ma può venire emesso dal Ministro della marina mercantile in seguito a semplice denuncia.

La norma ha lo scopo di permettere che, in casi giudicati particolarmente gravi, la nave che è servita a commettere le infrazioni possa essere « fermata » in attesa di giudizio.

Per ovvii motivi di equità, il fermo non può superare i trenta giorni. Tale periodo non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 37 per il sequestro con divieto di uso.

In base all'articolo 39, le infrazioni alla legge ed al regolamento nonché quelle a leggi e regolamenti di Stati esteri, commesse da appartenenti al personale marittimo, ricadono sotto il « potere disciplinare » previsto dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione. La necessità di tale disposizione deriva dal fatto che l'articolo 1251 del codice, che rubrica le infrazioni disciplinari, non reca cenno alcuno di infrazioni in materia di pesca.

Inoltre, per quanto riguarda la violazione di leggi e di regolamenti di Stati esteri, l'articolo in esame consentirà di perseguire coloro che, più o meno sistematicamente, in acque territoriali straniere, esercitano la pesca, ove essa è interdetta, o violano, comunque, norme emanate in materia di pesca e di navigazione. Il prestigio della bandiera nazionale impone che le autorità italiane abbiano i mezzi per reprimere e ridurre al minimo una siffatta forma di indisciplina da parte dei pescatori e degli equipaggi italiani che si trovano all'estero.

Riassumendo, i mezzi legislativi che il disegno di legge appronta per la repressione dei reati in materia di pesca sono:

- ammenda e arresto;
- confisca del pescato,
- sequestro con divieto di uso degli attrezzi da pesca;
- confisca degli attrezzi da pesca;
- sequestro con divieto di uso delle navi da pesca;
- confisca delle navi da pesca;
- fermo delle navi in attesa di giudizio;

sanzioni disciplinari, previste dagli articoli 1252 e 1254 del codice della navigazione.

Per quanto riguarda la configurazione dei singoli reati, come già detto, gli articoli dal 24 a 34, ne pongono i principi.

L'articolo 24 punisce con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 coloro che, senza il consenso dell'avente diritto, peschino in acque sottratte al pubblico uso.

Giova osservare che l'articolo ipotizza la mancanza di consenso del concessionario solo nel caso in cui dette acque siano « concesse a scopo di piscicoltura », in quanto la concessione di acque pubbliche per altri scopi può non prevedere la riserva di pesca, il cui esercizio, pertanto, rimane libero.

L'articolo 25 punisce, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 coloro che contravvengono ai divieti di pesca posti direttamente dal primo comma dell'articolo 2 o emanati dal Ministro per la marina mercantile in base ai poteri concessigli dal terzo e dal quarto comma dello stesso articolo. Tali divieti, come già detto, sono previsti allo scopo di proteggere le risorse viventi del mare: l'articolo in esame ne assicura l'adeguata protezione in sede penale.

L'articolo 26 punisce, congiuntamente, con l'ammenda e con l'arresto le contravvenzioni all'articolo 3, che vieta l'uso di materie tossiche ed esplodenti e deferisce al regolamento il compito di disciplinare l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di pesca. L'articolo 3, statuisce, del pari, il divieto di raccogliere, di trasportare e di mettere in commercio gli organismi acquatici colpiti dall'azione delle suddette sostanze, anche se lo uso di queste ultime è da addebitarsi ad altri.

L'articolo 26 pone sullo stesso piano di gravità sia la violazione del divieto di usare veleni od esplosivi, sia le infrazioni alle norme di regolamento concernenti l'uso della corrente elettrica, sia infine la raccolta di pesci e degli altri organismi acquatici intorpiditi, storditi od uccisi dalle sostanze tossiche od esplosive.

La pena prevista è, per tutti e tre i reati, l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 congiuntamente con l'arresto da tre mesi ad un anno.

L'elevazione di tali pene è imposta dalla particolare gravità dei reati e dalle dannosissime conseguenze di essi.

A pene minori, ma pur sempre sostenute, sono sottoposti il trasporto ed il commercio degli organismi acquatici catturati mediante l'uso di esplosivi o di veleni. Per tali fattispecie si è ritenuto sufficiente colpire i contravventori con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 congiuntamente con l'arresto fino a tre mesi.

L'articolo 27 stabilisce la pena della sola ammenda fino a lire 50.000 per i contravventori alle disposizioni previste dal regolamento in applicazione dell'articolo 4, relative ai limiti ed ai divieti di collocazione di reti e di apparecchi fissi o mobili di pesca nell'ambito delle acque di cui all'articolo 1.

L'articolo 28, al primo comma, sottopone i contravventori al divieto d'immissione in mare di sostanze inquinanti, posto dall'articolo 5, alla stessa pena prevista per i contravventori al divieto di uso di sostanze tossiche od esplosive e alle limitazioni poste dal regolamento all'uso della corrente elettrica.

Come già osservato in precedenza, l'immissione di sostanze inquinanti, dal punto di vista dei danni arrecati al patrimonio ittico, sta alla pari con l'uso dei veleni e degli esplosivi, di guisa che entrambi i divieti necessitano di una uguale protezione penale.

Il secondo comma dell'articolo punisce, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 il semplice fatto della immissione di rifiuti senza l'autorizzazione della capitaneria di porto prescritta dal terzo comma dell'articolo 5. Qualora, poi, detta immissione di rifiuti si concreti in un vero e proprio inquinamento delle acque, i contravventori saranno soggetti anche alle pene previste dal primo comma.

L'articolo 29 configura come delitto la violazione del diritto esclusivo di sfruttamento concesso dall'articolo 7 allo scopritore del banco di corallo e chiarisce che tale reato è da considerare furto e come tale deve ricadere sotto l'imperio degli articoli 624 e seguenti del codice penale.

Resta inteso, peraltro, che, perchè sorgano gli estremi del furto, è necessario che l'azione lesiva del diritto in questione si concreti, come dice la stessa norma, in un vero

e proprio sistematico « sfruttamento » abusivo del banco di corallo e non in semplici e sporadiche sottrazioni di tale materia.

L'articolo 30 punisce con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ogni azione intesa ad impedire il libero accesso alle navi da pesca ed ai luoghi di deposito e di vendita, da parte di coloro che, ai sensi dell'articolo 9, sono incaricati della vigilanza sulla pesca. Scopo della norma è quello di porre una severa remora ad ogni intralcio all'azione degli incaricati suddetti.

L'articolo 31 punisce con pena pecuniaria coloro che esercitano la pesca di mestiere senza essere iscritti nelle matricole della gente di mare. Uguale pena pecuniaria è prevista per gli imprenditori che, in violazione della norma contenuta nel capoverso dell'articolo 19, assumono pescatori di mestiere, non in possesso del suddetto requisito.

Il capoverso dell'articolo 31 è da coordinare col disposto dell'articolo 1178 del codice della navigazione, che contempla l'assunzione, da parte dell'armatore o del comandante della nave, di persone non appartenenti alla gente di mare: poichè quest'ultima norma riguarda solo l'assunzione fra i membri dell'equipaggio, si è reso necessario contemplare nel capoverso dell'articolo 31 l'irregolare assunzione di lavoratori per esercitare la pesca senza necessità di prendere imbarco a bordo di navi. In altri termini, il disposto dell'articolo 1178 del codice della navigazione resta salvo anche nel caso che l'assunzione di lavoratori senza il requisito dell'iscrizione avvenga su navi addette alla pesca, mentre il capoverso dell'articolo 31 si applicherà nel caso che i lavoratori siano irregolarmente assunti per esercitare la pesca non a mezzo di navi.

L'articolo 32 stabilisce l'ammenda fino a lire 50.000 per i trasgressori delle norme sulla pesca non di mestiere, previste dal regolamento in applicazione del secondo comma dell'articolo 21.

In relazione all'articolo 22, l'articolo 33 prevede due ipotesi contravvenzionali per il caso che il minore di anni 15 faccia uso del fucile subacqueo o di altri attrezzi similari: nella prima ipotesi è punito chiunque con-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segna o lascia portare ai minori dei 15 anni l'attrezzo vietato; nella seconda ipotesi è punto chiunque trascura di adoperare, nella custodia dell'attrezzo vietato, le cautele necessarie ad impedire che il minore di anni 15 se ne impossessi agevolmente.

L'articolo 34, infine, punisce, congiuntamente, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, il marittimo al comando di una nave che eserciti la pesca senza il permesso prescritto dall'articolo 23. La responsabilità di tale infrazione viene così fatta cadere esclusivamente sul comandante della nave, il quale è lo unico responsabile dell'esercizio nautico di essa.

15. — Essendosi già fatto cenno degli articoli 35-39, resta ora da illustrare la portata dell'articolo 40, che fa salve le disposizioni relative ai diritti esclusivi di pesca contenute nel testo unico delle leggi sulla

pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni. In proposito è necessario precisare che la materia dei diritti esclusivi di pesca non è contenuta nel disegno in esame, perchè la sua revisione, soprattutto agli effetti delle eventuali soppressioni ed espropriazioni di talune forme di diritti esclusivi non più compatibili con lo spirito dell'ordinamento vigente (quali ad esempio, i diritti esclusivi di pesca nel mare libero) e della determinazione delle indennità da corrispondere agli attuali titolari, presuppone l'individuazione dei diritti esclusivi attualmente esistenti. Tale indagine, che è compiuta dalle capitanerie di porto e dalle intendenze di finanza, non potrà essere ultimata in breve termine. Perciò allo scopo di non procrastinare ulteriormente il corso del presente disegno di legge, la materia è stata per il momento stralciata con la riserva di riesame non appena si saranno avuti gli elementi necessari per la nuova elaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e sfera di applicazione della legge)

La presente legge regola la pesca e la acquicoltura nelle acque demaniali marittime, escluse le acque interne rientranti nella sfera di attribuzione per la pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel mare territoriale e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

Ai fini della presente legge per pesca si intende la raccolta delle risorse viventi del mare e per acquicoltura si intende l'allevamento e la coltura delle medesime.

Art. 2.

(Divieti di pesca, di commercio e di trasporto)

Sono vietati la pesca, il commercio ed il trasporto del fregolo, del pesce novello e degli altri organismi acquatici non pervenuti alle dimensioni indicate dal regolamento.

Il Ministro della marina mercantile rilascia, di volta in volta, le autorizzazioni ad esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonchè il commercio ed il trasporto del medesimo.

La pesca, il commercio ed il trasporto del pesce e degli altri organismi acquatici debbono essere esercitati con l'osservanza di modalità idonee a garantire la conservazione ed il migliore rendimento costante delle risorse viventi del mare. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca, stabilisce le modalità relative, anche limitatamente a determinate località.

Agli stessi fini il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca, con proprio decreto, può, in circostanze speciali, per determinati periodi, zone, tipi di navi ed attrezzi, limitare o sospendere l'esercizio della pesca.

Art. 3.

(Divieti dell'uso di materie esplodenti, di sostanze tossiche e della corrente elettrica)

È proibito l'uso di materie esplodenti e di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici.

È proibito, del pari, raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci od altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi od uccisi.

L'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di pesca è consentito nei limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

(Limiti e divieti della collocazione di reti e di apparecchi fissi e mobili di pesca)

Il regolamento stabilisce i limiti ed i divieti della collocazione di reti e di apparecchi fissi o mobili di pesca nell'ambito delle acque di cui all'articolo 1, primo comma.

Art. 5.

(Divieto di immissione di sostanze inquinanti, immissione di rifiuti)

È vietata l'immissione, diretta o indiretta, di sostanze inquinanti, nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma.

Sono considerate inquinanti le sostanze, estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscono un diretto nocimento per la fauna ittica o che determinano alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici.

L'immissione di rifiuti nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, è soggetta, allo scopo di evitare l'inquinamento delle acque stesse, ad autorizzazione da parte della capitaneria di porto, su parere del laboratorio di igiene e profilassi competente per territorio.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

(Dispense dall'osservanza di norme di legge e regolamentari)

Il Ministro della marina mercantile può rilasciare, di volta in volta, dispense dall'osservanza di specifiche norme di legge e regolamentari, concernenti la disciplina della pesca, esclusivamente per scopi scientifici e sperimentali.

Nessuna dispensa è necessaria per l'esercizio delle funzioni proprie del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.

Il Ministro della marina mercantile, inoltre, può, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, consentire deroghe a norme di legge o regolamentari, anche limitatamente a determinate località, in materia di distanze dalla costa, strumenti, modalità e tempi di impiego, quando, per particolari circostanze, tali deroghe possano far realizzare un aumento produttivo senza che ciò arrechi danno al patrimonio ittico ed alle possibilità di altri mestieri esercitati nelle località stesse.

Art. 7.

(Scoperta del banco di corallo)

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purchè faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

CAPO II

ORGANI ED ENTI PREPOSTI
ALLA PESCA

Art. 8.

(Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza)

La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della

marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dalle amministrazioni provinciali.

Art. 9.

(Persone incaricate della vigilanza)

Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, al personale civile e militare della amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza, al personale della marina e della aeronautica militare ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca, ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Art. 10.

(Nomina di agenti giurati per la vigilanza)

Le amministrazioni provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo.

Art. 11.

(Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito e di vendita)

Coloro che ai sensi dell'articolo 9 sono incaricati della vigilanza sulla pesca possono in ogni momento visitare le navi da pesca

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed i luoghi di deposito e di vendita dei prodotti della pesca.

Art. 12.

(Commissione consultiva centrale)

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro della marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

Art. 13.

(Composizione della commissione consultiva centrale)

La Commissione consultiva centrale per la pesca marittima è così composta:

- a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile;
- b) il direttore generale della pesca e del demanio marittimo;
- c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
- m) un membro del comitato italiano della commissione per la esplorazione scientifica del Mediterraneo, che sia particolarmente esperto in materia di pesca;

n) due esperti scelti fra docenti universitari che siano cultori di disciplina applicata alla pesca;

o) un rappresentante della federazione italiana della pesca sportiva;

p) un rappresentante della confederazione delle cooperative italiane;

q) un rappresentante della lega nazionale delle cooperative e mutue;

r) un rappresentante dell'unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

s) due rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

t) due rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti fra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale.

La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non superiore a quella di consigliere di 1^a classe.

Possono essere dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto e ad indennità, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono, alla scadenza, essere confermati.

Art. 14.

(Commissioni consultive locali)

Presso ogni capitaneria di porto è istituita una commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del compartimento marittimo, che le vengano sottoposte dal capo del compartimento.

Art. 15.

(Composizione delle commissioni consultive locali)

La commissione consultiva locale per la pesca marittima è così composta:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) l'ufficiale della capitaneria di porto addetto alla pesca;

c) un rappresentante degli uffici provinciali dell'industria e del commercio competenti per territorio;

d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione od un suo delegato;

e) un rappresentante della confederazione delle cooperative italiane;

f) un rappresentante della lega nazionale delle cooperative e mutue;

g) un rappresentante della federazione italiana della pesca sportiva;

h) un docente universitario o di scuole dell'ordine secondario che sia cultore di discipline applicate alla pesca;

i) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;

l) due rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti fra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base provinciale;

m) due rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti fra terne designati da ciascuna delle associazioni sindacali a base provinciale.

La commissione è presieduta dal capo del compartimento o da un suo delegato.

Il segretario della commissione è scelto tra il personale della capitaneria di porto.

Possono essere dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto e ad indennità, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

I membri della commissione sono nominati con provvedimento del capo del compartimento marittimo, durano in carica un trien-

nio e possono, alla scadenza, essere confermati.

Art. 16.

(Organi tecnici e scientifici)

Per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli osservatori di pesca marittima ed, eventualmente, di altri istituti e laboratori scientifici e tecnologici.

L'azione degli istituti o laboratori di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella degli istituti sperimentali talassografici.

Art. 17.

(Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)

Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sulla attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, nei programmi di insegnamento delle scienze naturali nelle scuole dell'ordine medio inserisce nozioni di biologia marina applicata alla pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le università e gli istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Art. 18.

(Studi e indagini sulla pesca)

Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sul-

la pesca nonchè curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

CAPO III

PESCATORI E IMPRENDITORI DI PESCA

Art. 19.

(Pescatori di mestiere)

Chiunque, nelle acque di cui all'art. 1, primo comma, eserciti la pesca a scopo di lucro è considerato pescatore di mestiere.

Il pescatore di mestiere deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 118 del codice della navigazione.

Art. 20.

(Obblighi dell'imprenditore di pesca)

L'imprenditore di pesca deve, prima della assunzione del pescatore, accertarsi che questi sia iscritto nelle matricole della gente di mare, di cui all'art. 118 del codice della navigazione.

Art. 21.

(Pescatori dilettanti)

Chiunque, nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, eserciti la pesca senza scopo di lucro è considerato pescatore dilettante.

Il regolamento stabilisce le norme da osservare nell'esercizio della pesca di cui al precedente comma.

Art. 22.

(Pesca con attrezzi subacquei)

La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi similari è vietata ai minori di anni quindici.

Art. 23.

(Permesso di pesca)

Le navi abilitate alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per

esercitare la pesca, devono essere munite di un permesso rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

Art. 24.

(Pesca abusiva in acque sottratte al pubblico uso)

Chiunque pesca nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del concessionario, è punito con l'ammenda da lire diecimila a cinquantamila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 25.

(Contravvenzioni ai divieti di pesca posti a norma dell'art. 2)

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2, primo comma, ed ai provvedimenti emanati a norma del terzo e del quarto comma dello stesso articolo è punito con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Art. 26.

(Contravvenzioni all'art. 3)

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a trecentomila.

Soggiace alla stessa pena chiunque raccoglie pesci od altri organismi acquatici, in contravvenzione al disposto del secondo comma dell'articolo 3.

Chiunque trasporta o pone in commercio pesci od altri organismi acquatici, in contravvenzione al secondo comma dell'articolo 3, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Art. 27.

(*Contravvenzioni all'art. 4*)

Chiunque contravviene alle norme stabilite ai sensi dell'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 28.

(*Contravvenzioni all'art. 5*)

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5, primo comma, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a trecentomila.

Chiunque immette rifiuti nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, senza l'autorizzazione della capitaneria di porto prescritta dall'articolo 5, terzo comma, è punito con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal precedente comma.

Art. 29.

(*Sfruttamento abusivo del banco di corallo*)

Chiunque sfrutta sistematicamente un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dell'articolo 7, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a norma degli articoli 624 e seguenti del codice penale.

Art. 30.

(*Contravvenzioni all'art. 11*)

Chiunque non consente e, comunque, impedisce il libero accesso alle navi da pesca ed ai luoghi di deposito o di vendita dei prodotti della pesca a coloro che, ai sensi dell'articolo 9, sono incaricati della vigilanza sulla pesca è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a centomila.

Art. 31.

(*Contravvenzioni agli artt. 19 e 20*)

Chiunque esercita il mestiere di pescatore, senza essere iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'art. 19, è punito con l'ammenda fino a lire ottomila.

Salvo il disposto dell'art. 1178 del codice della navigazione l'imprenditore che assume per la pesca lavoratori non iscritti nelle matricole della gente di mare è punito con l'ammenda fino a lire ottomila.

Art. 32.

(*Contravvenzioni all'art. 21*)

Chiunque contravviene alle norme stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 33.

(*Contravvenzioni all'art. 22*)

È punito con l'ammenda da lire cinquamila a cinquantamila chiunque:

1) consegna o lascia portare un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni quindici, qualora questa ne faccia uso;

2) trascura di adoperare nella custodia del fucile subacqueo o di altro attrezzo simile le cautele necessarie ad impedire che persona minore degli anni quindici giunga ad impossessarsene agevolmente, qualora questa ne faccia uso.

Art. 34.

(*Contravvenzioni all'art. 23*)

Il comandante di nave, che esercita la pesca, senza il permesso prescritto dall'articolo 23, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Art. 35.

(Confisca del prodotto della pesca)

Oltre alla applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, si fa luogo alla confisca del prodotto della pesca per le infrazioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 31 e 34.

Art. 36.

(Sequestro e confisca degli attrezzi da pesca)

Oltre alla applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 35, si fa luogo al sequestro, con divieto di uso, fino a sei mesi, degli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere le infrazioni di cui agli articoli 25, 26, secondo comma, 27, 31 e 34.

In caso di recidiva, gli attrezzi da pesca sono confiscati.

Sono confiscati gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere le infrazioni di cui agli articoli 24, 26, primo comma, e 29.

Salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, gli apparecchi da pesca, messi in modo da contravvenire alla legge od al regolamento, sono, se fissi, modificati o ridotti, se mobili, rimossi a spese dei contravventori.

Art. 37.

(Sequestro e confisca della nave)

Oltre alla applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 35 e 36, si fa luogo al sequestro, con divieto di uso, da uno a sei mesi, della nave che abbia servito a commettere le infrazioni di cui agli articoli 25, 26, secondo e terzo comma, 29 e 34.

Si fa luogo alla confisca della nave che abbia servito a commettere le infrazioni di cui all'articolo 26, primo comma.

Art. 38.

(Fermo della nave in attesa di giudizio)

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, può disporre, in attesa dell'esito del giudizio, il fermo della nave che abbia servito a commettere le infrazioni previste dagli artt. 25, 26, 29 e 34, per le quali sia stata sporta denuncia.

Il fermo non può, in ogni caso, superare i trenta giorni. Tale periodo deve essere detratto da quello previsto dall'articolo 37 per il sequestro con divieto di uso.

Art. 39.

(Sanzioni disciplinari)

Le infrazioni alla presente legge ed al relativo regolamento, nonchè quelle a leggi e regolamenti di Stati esteri, commesse da appartenenti al personale marittimo, possono essere punite anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

(Diritti esclusivi di pesca)

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni.

Art. 41.

(Abrogazione delle norme contrarie od incompatibili)

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.